

## INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

(allegato 3 di cui al provvedimento IVASS n. 97/2020 in vigore dal 31/03/2021)

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento:

- prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione.
- in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute.

### SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE	ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI	
Cognome e nome	Ragione sociale	MUNERATTI DARIO BROKER
Numero e sezione RUI	Numero e sezione RUI	B000394543
Data di iscrizione	Data di iscrizione	10/03/2014
Indirizzo	Sede legale ed operativa	Viale Amos Bernini, 14 - Rovigo (RO)
Telefono	Telefono	3386923293
Mail	Posta elettronica ordinaria	info@dmbroker.net
	Posta elettronica certificata	dmuneratti@pec.it
in qualità di collaboratore addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del broker	Website	www.dmbroker.net

#### AUTORITA' COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' SVOLTA

IVASS – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

### SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito internet [www.dmbroker.net](http://www.dmbroker.net):

1. l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicato
2. l'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempiere.

### SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario assicurativo dichiara che **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

### SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa preponente.
- c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- d. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma \_ PEC [consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it) \_ mail: [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it)) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

## ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

(allegato 4 ter di cui al provvedimento IVASS n. 97/2020 in vigore dal 31/03/2021)

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

### SEZIONE I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a) ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b) ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c) ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d) ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- e) ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- f) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g) ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

### SEZIONE II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a) l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b) l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c) in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f) ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.